

Comune di Brosso (Torino)

Modifica al regolamento edilizio comunale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

(omissis)

Delibera

1) Di approvare ai sensi l'art.3 della L.R. 19/99 la modifica degli artt. 2, 3 e 16 del Regolamento Edilizio vigente secondo le modifiche di seguito specificate:

a) l'art. 2 del vigente Regolamento Edilizio Comunale viene sostituito dal seguente :

1. La Commissione Edilizia è l'organo tecnico consultivo comunale nel settore urbanistico ed edilizio.

2. La Commissione è composta dal Presidente e da 6 (sei) componenti eletti dal Sindaco di cui:

- un ingegnere o Architetto iscritto all'Albo Professionale ;
- un geometra iscritto all'Albo Professionale ;
- un geologo iscritto all'Albo Professionale;
- un tecnico con competenza nella tutela dei beni ambientali;
- un tecnico qualificato di provata esperienza e specifica competenza in materia di impianti tecnologici e quindi idoneo alla valutazione degli atti ed elaborati progettuali presentati ai sensi della legge 5 marzo 1990 n. 46 e del D.Lgs. 192/2005 e del D.Lgs.19 settembre 1994 n.626;
- un cittadino di maggiore età residente nel territorio comunale

3. I membri elettivi sono scelti dal Sindaco fra i cittadini di maggiore età ammessi all'esercizio dei diritti politici che abbiano competenza, provata dal possesso di adeguato titolo di studio e dimostrabile esperienza nelle materie attinenti all'architettura, all'urbanistica, all'attività edilizia, all'ambiente , allo studio ed alla gestione dei suoli, un congruo numero di membri elettivi dovrà essere in possesso di diploma di laurea

4. Non possono far parte della Commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti gli affini di primo grado , l'adottante e l'adottato; parimenti non possono far parte della Commissione i soggetti che per legge , in rappresentanza di altre amministrazioni, organi o istituti devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione.

5. La Commissione resta in carica fino alla scadenza del mandato del Sindaco che l'ha eletta: pertanto, al momento dell'insediamento del nuovo Sindaco la Commissione conserva le sue competenze e le sue facoltà per non più di quarantacinque giorni ed entro tale periodo deve essere ricostituita.

6. I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Presidente : in tal caso, restano in carica fino a che il Sindaco non li abbia sostituiti

7. I componenti della Commissione decadono:

a) per incompatibilità ove siano accertate situazioni completate al precedente comma 4 ;

b) per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive

8. La decadenza è dichiarata con provvedimento del Sindaco.

9. I componenti della Commissione decaduti o dimissionari devono essere sostituiti devono essere sostituiti entro quarantacinque giorni dalla data di esecutività della deliberazione che dichiara la decadenza o da quella del ricevimento della lettera di dimissioni.

b) Il comma dell'art.3 del vigente Regolamento Edilizio Comunale viene sostituito dal seguente:

1. La Commissione esprime parere preventivo (tranne nei casi in cui le leggi dispongono diversamente) non vincolante per:

a. il rilascio di provvedimenti autorizzatori di cui all'art.10 comma 1 del D.P.R. 6.6.2001 n. 380 e s.m.i .

- b. l'assunzione di provvedimento di annullamento o revoca atti di assenso già rilasciati
c) il comma 3 dell'art.16 del vigente Regolamento Edilizio Comunale viene sostituito dal seguente:

2. la distanza tra:

- a) filo di fabbricazione di una costruzione e filo di fabbricazione di un'altra costruzione frontistante (D) è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo ortogonale congiungente i due fili di fabbricazione;
b) filo di fabbricazione di una costruzione e il confine della proprietà (Dc) è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo congiungente il filo di fabbricazione della costruzione e il confine di proprietà antistante;
c) filo di fabbricazione di una costruzione e una strada (Ds) è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo congiungente il filo di fabbricazione della costruzione e il confine di una strada o, in assenza di questo, il ciglio di una strada.

2) Di dichiarare la modifica del Regolamento Edilizio comunale approvato con la presente deliberazione, conforme al regolamento tipo formato dalla Regione Piemonte , approvato con D.C.R. n. 548/9691 del 29.7.1999;

3) Di dare atto che la presente deliberazione:

- non comporta impegno di spesa per l'amministrazione comunale;
- diverrà esecutiva nei termini di legge;
- assumerà efficacia dopo la pubblicazione , per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Il Segretario Comunale
Claudio Calvetti

Il Sindaco
Mauro Nicolino